



COMUNE DI BORGETTO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 41 del 09 Dicembre 2020

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento disciplina la compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali ai sensi dell'art. 1, comma 167, della L. n° 296/2006 ed in conformità all'art. 52 del D.lgs. n° 446/1992 in materia di potestà regolamentare degli Enti Locali.

Art. 2

PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE TRIBUTARIA

- 1) In applicazione dell'art. 1, comma 167, della Legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della Legge 212/2000, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune di Borgetto a titolo di tributi locali.
- 2) L'obbligazione tributaria può essere estinta, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
- 3) La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo (INVIATO ALL'AGENTE DI RISCOSSIONE), per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

Art. 3

COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO

- 1) il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - Generalità e codice fiscale del contribuente;
 - Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - L'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
 - L'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
- 3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
- 4) Le entrate tributarie e patrimoniali del Comune ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Imposta Municipale Unica (IMU), Tributi sui Servizi Indivisibili (TASI), Tassa sui Rifiuti (TARI), Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), Servizio Idrico Integrato (se gestito in forma diretta).

- 5) Il Responsabile della relativa entrata istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.
- 6) Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento dell'entrata oggetto di compensazione.

Art. 4

COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI

- 1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali nel medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - Generalità e codice fiscale del contribuente;
 - Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - L'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
 - Indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
 - L'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
- 3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
- 4) Nel caso in cui la compensazione avvenga fra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.
- 5) Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.
- 7) Le entrate tributarie e patrimoniali del Comune ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Imposta Municipale Unica (IMU), Tributi sui Servizi Indivisibili (TASI), Tassa sui Rifiuti (TARI), Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), Imposta di Soggiorno e Servizio Idrico Integrato.

Art. 5

COMPENSAZIONE TRA DEBITI DELL'ENTE LOCALE E CREDITI TRIBUTARI O PATRIMONIALI

- 1) I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Borgetto in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico, ai sensi dell'art.1241 e ss. Del Codice Civile. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.
- 2) Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:
 - Generalità e codice fiscale del contribuente;
 - Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - L'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
 - L'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o di abbandono di eventuali azioni già intraprese.
- 3) Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
- 4) Il Titolare di Posizione Organizzativa del settore interessato del debito del Comune istruisce la pratica dopo aver acquisito dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazioni di servizio ed i debiti tributari-patrimoniali del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.
- 5) Il settore Finanze conseguentemente provvede ad emettere documenti contabili idonei a dimostrare la definizione contestuale della posizione creditoria e debitoria nei riguardi del medesimo soggetto emettendo per l'importo oggetto della compensazione contestuale mandato di pagamento e reversale d'incasso dandone comunicazione al Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali.
- 6) Al soggetto debitore di una entrata comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'ente di una somma, anche finanziata da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, che non abbia comunicato la volontà di avvalersi della compensazione tra debiti e crediti, viene intimato a mezzo notifica, PEC o lettera raccomandata A.R. a provvedere al pagamento del debito ed informato che, in

caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito. L'ufficio ragioneria, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro il limite del di importo del credito. La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidalmente responsabile con il debitore.

Art. 6

DISPOSIZIONI FINALI

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.